

ALLEGATO A

REGIONE PUGLIA
ASSESSORATO ALLO SVILUPPO ECONOMICO E INNOVAZIONE TECNOLOGICA
SETTORE INDUSTRIA ED INDUSTRIA ENERGETICA
UFFICIO INDUSTRIA ENERGETICA

“Disposizioni e indirizzi per la realizzazione e la gestione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, interventi di modifica, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché opere connesse ed infrastrutture indispensabili alla loro costruzione ed esercizio” in applicazione del Decreto Legislativo 29 novembre 2003 n° 387 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica da fonti rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”.

PREMESSA

Il Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n° 387, (G.U.R.I. n. 25 del 31 gennaio 2004 – S.O. n. 17) con il quale la Direttiva 2001/77/CE è stata recepita nella legislazione nazionale, prevede, al comma 10 dell’art. 12, che in Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del Ministro per i beni e le attività culturali, debbano approvarsi le linee guida per lo svolgimento del procedimento di cui al comma 3 dello stesso art. 12.

Si chiarisce, inoltre, che dette linee guida sono volte, in particolare, ad assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio e che, in attuazione di tali linee guida, le regioni possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti.

In attesa che le citate linee guida siano emanate ed in considerazione del fatto che il territorio regionale è interessato da un elevato numero di iniziative per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, si ravvisa la necessità di fornire indirizzi e procedure affinché l’esercizio delle competenze della Regione, responsabile del procedimento unificato di cui al comma 3 dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003, avvenga in maniera coordinata con tutti i soggetti a vario titolo interessati alla procedura e nel pieno rispetto delle modalità e della tempistica previste dalla legislazione vigente.

1 FINALITÀ E APPLICABILITÀ**1.1 Finalità**

La presente direttiva si propone di:

- a) favorire il perseguimento degli obiettivi nazionali di diffusione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, sostenendo l’impegno assunto dal Governo Italiano, con l’adesione al Protocollo di Kyoto, di ridurre l’emissione di gas ad effetto serra;
- b) favorire il corretto inserimento degli impianti a fonti rinnovabili nel territorio della regione, quale strumento di promozione dello sviluppo sostenibile;
- c) regolamentare la procedura per l’installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, attraverso la determinazione di un quadro relativo ai processi autorizzativi semplice, sicuro e coerente. A questo scopo, la Regione si prefigge di esercitare le proprie competenze di concerto con quelle degli altri soggetti aventi competenza in materia di autorizzazioni o nulla-osta e coerentemente con gli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili e, più in generale, di espansione del sistema energetico regionale, secondo quanto previsto nel Piano Energetico Ambientale Regionale di prossima definizione.

1.2 Indirizzi applicativi

In applicazione dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 sono soggetti ad una autorizzazione unica rilasciata dalla Regione:

1. gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, di cui all'art. 2 comma 1 lettere b) e c) del D.Lgs. 387/2003;
2. le centrali ibride come definite dall'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 387/2003;
3. gli impianti alimentati da fonti energetiche ammesse a beneficiare del regime riservato alle fonti rinnovabili, di cui all'art. 17 del D.Lgs. 387/2003.

In applicazione dell'art. 6 del D.Lgs. 387/2003, gli impianti di cui al comma precedente, punti 1 e 3, con potenza elettrica nominale non superiore a 20 kW:

1. non necessitano dell'autorizzazione unica;
2. sono disciplinati, per quanto concerne gli adempimenti connessi con l'accesso e l'utilizzo della rete elettrica, dalla Delibera n. 28/2006 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (G.U.R.I. n. 55 del 7 marzo 2006) recante titolo *Condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati a fonti rinnovabili di potenza nominale non superiore a 20 kW*;
3. sono soggetti a Denuncia di Inizio dell'Attività (DIA) che costituisce titolo abilitante ai fini degli adempimenti in materia edilizia e di energia, salvo il caso in cui occorra, per la realizzazione e l'esercizio degli stessi interventi, l'acquisizione di autorizzazioni di carattere ambientale, paesaggistico, di tutela del patrimonio storico-artistico, della salute e della pubblica incolumità.

In deroga alle prescrizioni di cui al comma 1, non necessitano dell'autorizzazione unica, essendo comunque soggetti alla DIA:

1. gli impianti fotovoltaici con potenza superiore a 20 kWp e fino a 1 MWp, posti su edifici industriali e/o collocati a terra internamente a complessi industriali esistenti o da costruire;
2. gli impianti fotovoltaici con potenza superiore a 20 kWp e fino a 1 MWp realizzati in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, dovendosi tener conto, nell'ubicazione, di quanto specificato nell'art. 12 comma 7 del D.Lgs. 387/2003;
3. gli impianti eolici on-shore di piccola taglia, di cui al comma b) dell'art. 2 del Regolamento Regionale 4 ottobre 2006 n° 16;
4. gli impianti eolici on-shore costituiti da un unico generatore di potenza nominale superiore a 60 kW e fino a 1 MW, destinati in via prioritaria a produzione di energia per autoconsumo, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.Lgs. 79/1999 e della L.R. 9/2005 e ferme restando le procedure di valutazione ambientale previste dalla L.R. 11/2001.

I proprietari degli impianti di cui ai commi da 2 a 3 sono tenuti a comunicare al Comune competente per territorio la cessazione definitiva delle attività dell'impianto ed a fornire indicazioni sulle tipologie di smaltimento previste per i materiali e le attrezzature di cui è composto l'impianto, comprese le opere connesse ad infrastrutture indispensabili alla sua costruzione ed esercizio, secondo la normativa nazionale e regionale vigente all'atto della definitiva cessazione della produzione. Gli uffici competenti del Comune sono tenuti a verificare che lo smaltimento definitivo dell'impianto avvenga entro un anno solare dalla data di comunicazione di fine attività.

2 REGOLAMENTAZIONE DEL PROCEDIMENTO PER L'AUTORIZZAZIONE UNICA

2.1 Criteri di inserimento

Sulla base delle risultanze della Conferenza unificata Stato-Regioni e Stato-Città ed Autonomie Locali (ex art. 8 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n° 281) del 5 settembre 2002 (*Accordo tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane per l'esercizio dei compiti e delle funzioni di rispettiva competenza in materia di produzione di energia elettrica*, G.U.R.I. n. 220 del 19-9-2002), la Regione Puglia

stabilisce di adottare i seguenti criteri ai fini della valutazione dei progetti di costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica a fonti rinnovabili, per i quali è necessaria l'autorizzazione unica di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003:

A) CRITERI GENERALI:

- A1) compatibilità con gli strumenti di pianificazione esistenti generali e settoriali d'ambito regionale e locale, anche ai sensi del D.Lgs. 351/1999;
- A2) coerenza con le esigenze di fabbisogno energetico e di sviluppo produttivo della regione o della zona interessata dalla richiesta risultanti dalla pianificazione energetica regionale;
- A3) coerenza con le esigenze di diversificazione delle fonti primarie e delle tecnologie produttive;
- A4) grado di innovazione tecnologica, con particolare riferimento al rendimento energetico ed al livello di emissioni dell'impianto proposto;
- A5) utilizzo delle migliori tecnologie ai fini energetici e ambientali, con particolare riferimento alla minimizzazione delle emissioni di NO_x e CO, tenendo conto della specifica dimensione d'impianto;
- A6) massimo utilizzo possibile dell'energia termica cogenerata;
- A7) minimizzazione dei costi di trasporto dell'energia e dell'impatto ambientale delle nuove infrastrutture di collegamento dell'impianto proposto alle reti esistenti;
- A8) adozione di scelte rivolte a massimizzare le economie di scala, semplificando anche la ricerca del punto di connessione alla rete elettrica, rivenienti o dallo sfruttamento in un unico sito di potenziali energetici rinnovabili di natura differente oppure dall'accorpamento in un'unica iniziativa di proposte originariamente separate;
- A9) riutilizzo prioritario di siti industriali già esistenti, anche nell'ambito dei piani di riconversione di aree industriali;
- A10) concorso alla valorizzazione e riqualificazione delle aree territoriali interessate compreso il contributo allo sviluppo e all'adeguamento della forestazione ovvero tutte le altre misure di compensazione delle criticità ambientali territoriali assunte anche a seguito di eventuali accordi tra il proponente e l'Ente locale. con particolare riferimento, per gli impianti di produzione di energia elettrica di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) e c) del D.Lgs. 387/2003, alle localizzazioni in zone classificate agricole dei vigenti strumenti urbanistici ai sensi dell'art. 12, comma 7, D.Lgs. 387/2003.

B) ADEGUATEZZA DELLA COLLOCAZIONE E DELLA COERENZA TERRITORIALE:

Fatti salvi gli approfondimenti in sede di valutazione d'impatto ambientale, ove dovuta, nonché gli indirizzi derivanti dalla pianificazione energetica regionale, saranno tenuti in considerazione, oltre ai criteri generali, i seguenti aspetti:

- B1) l'esistenza di eventuali aree individuate come *ambientalmente* critiche ai sensi della Legge 19 maggio 1997, n° 137, nelle quali è consentito l'insediamento di nuovi impianti, a condizione che i medesimi utilizzino la migliore tecnologia industriale disponibile per l'abbattimento delle emissioni e contribuiscano a migliorare la situazione preesistente, coerentemente con il piano di risanamento previsto per l'area suddetta;
- B2) l'esistenza di eventuali aree individuate da altri strumenti di programmazione come critiche, nelle quali è consentito l'insediamento di nuovi impianti termoelettrici alimentati con combustibili rinnovabili, a condizione che i medesimi utilizzino la migliore tecnologia industriale disponibile per l'abbattimento delle emissioni e contribuiscano a migliorare la situazione preesistente, coerentemente con il piano previsto per l'area suddetta;
- B3) l'esistenza di centrali termoelettriche suscettibili di risanamento, ammodernamento e innovazione tecnologica, anche attraverso il loro ripotenziamento e rinnovamento tecnologico.

C) IMPATTO OCCUPAZIONALE

Nella valutazione complessiva del progetto si terrà in considerazione l'impatto occupazionale ed economico sul tessuto produttivo locale, considerato nel suo bilancio complessivo esistente in relazione alla situazione economica locale.

2.2 Requisiti dei proponenti

I proponenti l'installazione di impianti a fonti rinnovabili devono possedere i requisiti soggettivi previsti per le società industriali e commerciali dalla legislazione vigente, espressamente finalizzati, come scopo sociale, alla realizzazione e alla gestione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all'art. 2 del D.Lgs. 163/2006 e tenuto conto che gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti, i soggetti proponenti la realizzazione di tali impianti e del loro esercizio nonché i soggetti incaricati di realizzare dette opere devono essere in possesso dei requisiti indicati agli artt. 38 e 39 del succitato D.Lgs. 163/2006.

I requisiti di cui ai commi precedenti non sono richiesti nel caso di impianti di potenza inferiore a 1 MW e in tutti i casi in cui il proponente si configuri come autoproduttore, come definito dall'art. 2, comma 2, del D.Lgs. 79/1999.

2.3 Fasi della procedura di autorizzazione unica

Il procedimento unico di autorizzazione si articola nelle seguenti fasi:

1. Presentazione della domanda di autorizzazione unica;
2. Verifica della documentazione;
3. Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) ove richiesta;
4. Verifica dei requisiti necessari a promuovere la Conferenza dei servizi;
5. Conferenza dei servizi;
6. Impegni del proponente.

2.3.1 Presentazione della domanda di autorizzazione unica

La procedura unica di autorizzazione ha inizio dalla data di presentazione della domanda. La domanda per la realizzazione e la conduzione di nuovi impianti di produzione di energia elettrica a fonti rinnovabili o per interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché per le opere connesse ad infrastrutture indispensabili alla loro costruzione ed esercizio, deve essere redatta secondo lo schema riportato nell'Allegato A1 alle presenti disposizioni e indirizzata alla Regione Puglia – Assessorato allo Sviluppo Economico ed Innovazione Tecnologica, Settore Industria ed Energia – Ufficio Industria Energetica, Corso Sonnino 177, 70100 Bari.

La domanda deve contenere la seguente documentazione:

- a) il progetto definitivo dell'impianto, redatto a norma del D.Lgs. 163/2006, corredato degli elaborati necessari al rilascio dell'autorizzazione, comprensivo di tutti gli schemi utili alla definizione della connessione dell'impianto alla rete elettrica, e se disponibile, del permesso di costruire, anche su supporto informatico;
- b) duplice copia della relazione o Studio di Impatto Ambientale (SIA), ove richiesto, redatto ai sensi del D.P.R. 12 aprile 1996 e s.m.i. e della L.R. 12 aprile 2001, n° 11, nonché, ove occorra, lo studio di incidenza sui siti Natura 2000 (*pSIC* e *ZPS*) eventualmente interessati dall'intervento. Per gli impianti eolici è richiesta la documentazione di cui agli artt. 9, 10 e 11 del Regolamento Regionale 4 ottobre 2006 n° 16;
- c) eventuale attestazione del progettista relativa alla non assoggettabilità alla procedura di verifica ovvero alla procedura di V.I.A. ex L.R. n. 11/2001, accompagnata da una sintetica relazione esplicativa;
- d) la relazione illustrativa dei criteri d'inserimento ai quali il progetto si uniforma maggiormente, inclusi quelli enunciati al § 2.1;
- e) la documentazione attestante i requisiti di cui al § 2.2;
- f) la documentazione rilasciata da TERNA S.p.A. o dalla Società distributrice interessata attestante l'assegnazione del punto di connessione dell'impianto da realizzare alla rete elettrica e le relative modalità di collegamento;
- g) l'eventuale atto di indirizzo o delibera del Consiglio Comunale del territorio interessato dal progetto in cui si attesti l'accoglimento della proposta di realizzazione dell'impianto; tale atto potrà essere

inoltrato successivamente alla presentazione della domanda e comunque entro e non oltre la conclusione della Conferenza dei servizi; per le iniziative che interessano il territorio di più Comuni può essere necessaria la presentazione di altrettante delibere; la delibera comunale non costituisce in ogni caso atto vincolante per il Comune, in quanto la reale fattibilità del progetto resta subordinata alla positiva complessiva valutazione in sede di conferenza di servizi;

- h) il certificato comunale attestante la destinazione urbanistica delle aree interessate dall'intervento e che le medesime aree non risultano comprese tra i siti di importanza comunitaria (p.S.I.C.) ai sensi della direttiva comunitaria n. 92/43/CEE "Habitat" e tra le zone di protezione speciale (ZPS) ai sensi della direttiva comunitaria n. 79/409/CEE "uccelli selvatici", con relativo inquadramento territoriale dell'area rispetto ai siti Natura 2000 più prossimi, e che non esistono vincoli inibitori ai sensi del D.Lgs. 42/2004.
- i) la dichiarazione attraverso la quale il proponente si obbliga a sottoscrivere:
 - con la Regione, l'Atto d'Impegno di cui al § 2.3.5;
 - con il Comune o i Comuni interessati, la Convenzione di cui al § 2.3.6.
- j) la dimostrazione, tramite ricevuta, dell'avvenuto deposito o trasmissione della documentazione richiesta ai precedenti punti a) e b) all'Assessorato all'Ecologia della Regione Puglia – Settore Ecologia, ai sensi della L.R. n.11/2001;
- k) l'elenco degli Enti, con i relativi indirizzi, ritenuti titolari di rilascio di permessi, pareri o nulla-osta necessari per l'ottenimento dell'autorizzazione unica;
- l) un numero di copie del progetto definitivo, di cui al punto a), pari al numero degli Enti di cui al precedente punto j) maggiorato di un'unità;
- m) la ricevuta dell'avvenuto versamento a favore della Regione Puglia, Assessorato allo Sviluppo Economico ed Innovazione Tecnologica, Settore Industria ed Energia – Ufficio Industria Energetica, da effettuarsi sul c/c postale n. 60225323 con la causale "oneri per applicazione art. 12 del D.Lgs. 387/2003 – fase istruttoria", di importo pari a € 1.500;
- n) per gli impianti eolici la procedura di autorizzazione ha inizio dalla data di scadenza temporale per l'avvio della relativa valutazione integrata prevista dal Regolamento Regionale 4 ottobre 2006, n° 16.

Al solo fine di agevolare lo screening degli Enti e/o delle Associazioni o Organizzazioni ritenuti titolari di rilascio di permessi, pareri o nulla-osta necessari per l'ottenimento dell'autorizzazione unica, si segnala la seguente lista:

- Assessorato regionale Assetto del Territorio ed Urbanistica;
- Comune/i territorialmente competente/i;
- Provincia/e territorialmente interessata/e;
- Sovrintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio;
- Sovrintendenza per i beni archeologici;
- Ministero della Difesa – Genio Difesa;
- Aeronautica Militare;
- Marina Militare;
- Comando provinciale dei Vigili del Fuoco;
- Comando di Reclutamento e Forze di Completamento (RFC);
- Autorità di Bacino;
- Consorzio/i di Bonifica;
- AUSL competente/i;
- Ministero delle Comunicazioni;
- ARPA Puglia;
- Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC);
- altri Enti titolari di rilascio di autorizzazioni, pareri o nulla-osta ritenuti necessari per l'ottenimento dell'autorizzazione unica.

Anche al fine di ottimizzare il numero necessario di copie del progetto da inviare, il proponente può affidare lo screening degli Enti, effettivamente interessati al rilascio di pareri sull'iniziativa, ad un tecnico competente, del quale allega la relativa certificazione.

Per gli impianti eolici on-shore la documentazione richiesta al precedente comma 2 lettere f) e g) è sostituita dal Piano Regolatore per l'Installazione di Impianti Eolici (PRIE) di cui all'art. 4 del Regolamento Regionale 4 ottobre 2006, n° 16.

2.3.2 *Verifica della documentazione relativa alla domanda*

Responsabile unico della procedura di autorizzazione è il Dirigente del Settore Industria ed Energia Energetica o suo delegato, ai sensi del capo II della Legge 241/1990.

Il Responsabile unico verifica l'esattezza e la completezza della documentazione di cui al § 2.3.1 comma 2 e, nel caso, può richiedere, per una sola volta, integrazioni documentali. Questa richiesta comporterà necessariamente la sospensione dei termini di cui al § 2.3.4. La mancata produzione della documentazione nel termine indicato al proponente comporterà l'improcedibilità della domanda.

Il Responsabile unico esamina la documentazione presentata dal proponente ed effettua la relativa istruttoria tecnico-amministrativa procedendo alla verifica della rispondenza del progetto ai criteri ed alle prescrizioni di cui ai §§ 2.1 e 2.2 e, nel caso degli impianti eolici, accerta il rispetto del parametro di controllo, di cui all'art. 13 del Regolamento Regionale 4 ottobre 2006, n° 16.

Verificata la validità della documentazione presentata e, in particolare, la conformità all'originale delle copie del progetto definitivo, il Responsabile unico provvede ad inviare entro il termine massimo dei successivi sette giorni lavorativi, dalla data di ricevimento della domanda, una copia del progetto definitivo a ciascuno degli Enti individuati dall'Ufficio Industria Energetica quali interessati al rilascio dei pareri prescritti dalla Legge. Il responsabile unico della procedura, nel caso in cui sia stata resa l'attestazione di cui al § 2.3.1, lett. c), può richiedere un parere al dirigente competente dell'Assessorato all'Ecologia; di tale richiesta viene data comunicazione al soggetto proponente, con l'avviso che potrà inviare entro i successivi quindici giorni osservazioni in merito al dirigente dell'Assessorato all'Ecologia; il dirigente dell'Assessorato all'Ecologia provvede in ogni caso entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta di parere; trascorso detto termine il parere si intende reso in conformità all'attestazione resa dal progettista; tutti i termini della procedura restano sospesi fino a che non viene resa il parere, comunque per non più di quarantacinque giorni.

2.3.3 *Requisiti necessari a promuovere la Conferenza dei servizi*

Le condizioni ritenute indispensabili per una prima convocazione della Conferenza dei servizi sono:

- il possesso dei requisiti di cui al § 2.2;
- la documentazione attestante l'assegnazione del punto di connessione alla rete elettrica;
- la comunicazione, da parte del competente Settore dell'Assessorato all'Ecologia della Regione Puglia al Settore Industria ed Energia Energetica, dell'esito della procedura di verifica della assoggettabilità alla V.I.A. e in caso affermativo (progetto da assoggettare alla V.I.A.), dell'avvenuto inizio della procedura di V.I.A.

Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda di autorizzazione unica e dopo la verifica preliminare di cui al § 2.3.2, il Responsabile unico indice la Conferenza dei servizi per l'acquisizione di tutte le intese, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i pareri, i nulla-osta, gli assensi, comunque denominati, necessari per la realizzazione del progetto in base alla vigente normativa nazionale e regionale.

2.3.4 *Conferenza dei servizi*

La Conferenza dei servizi è indetta mediante pubblicazione di avviso nella sezione "Notizie" (*News*) del sito Internet della Regione Puglia (www.regione.puglia.it) e notifica postale raccomandata al proponente e a tutti gli Enti interessati.

La Conferenza dei servizi si svolge con le modalità stabilite dagli artt. 14 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n° 241 e s.m.i. e secondo le prescrizioni contenute nelle "Linee guida in materia di conferenza dei servizi" pubblicate sulla G.U.R.I. n.1 del 2 Gennaio 2003. I lavori della Conferenza non possono superare i

centottanta giorni previsti dal comma 4 dell'Art. 12 del D.Lgs. 387/2003, salvi i casi in cui sia richiesta la procedura di V.I.A.. Questa ultima resta, anche con l'applicazione dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, un sub-procedimento autonomo, e la Conferenza dei servizi si esprime solo dopo averla preventivamente acquisita.

Nel caso in cui la V.I.A. non sia stata acquisita entro centottanta giorni dalla presentazione della domanda di autorizzazione unica, il Responsabile del procedimento provvede, secondo quanto previsto agli artt. 14 e seguenti della Legge 241/1990 e s.m.i., nonché dalle citate "Linee guida in materia di conferenza dei servizi", a rimettere il procedimento alla Presidenza della Giunta Regionale affinché provveda ad adottare la determinazione sostitutiva. Analoga procedura si adotta nel caso in cui non si riesca ad ottenere entro il tempo prestabilito il parere di Enti portatori di particolari interessi sensibili (salute, paesaggio, patrimonio storico-artistico).

Ogni Ente convocato partecipa alla Conferenza dei servizi attraverso un unico rappresentante, adeguatamente legittimato, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'Ente su tutte le decisioni di competenza dello stesso.

2.3.5 Impegni del proponente nella fase di realizzazione dell'impianto

Nel caso di esito favorevole della Conferenza dei servizi, il proponente sottoscrive un Atto d'Impegno con il Responsabile del procedimento e con il Comune o i Comuni interessati territorialmente dall'intervento, attraverso il quale sono regolati i rapporti nella fase di costruzione dell'impianto sino alla sua entrata in servizio. Nell'atto d'impegno sono definiti i tempi di costruzione, di avvio e di conclusione dell'accertamento della regolare esecuzione dell'impianto. Inoltre è sancito l'obbligo a dare inizio ai lavori entro un anno dalla data di rilascio dell'autorizzazione unica e a terminare i lavori entro il tempo previsto dal progetto definitivo. In ogni caso, per l'inizio dei lavori non potrà essere superato il tempo massimo di due anni dal rilascio dell'autorizzazione, nel caso di comprovate cause di forza maggiore.

Nella fase di realizzazione dell'impianto il proponente deve impegnarsi a:

1. favorire l'imprenditoria pugliese;
2. favorire l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di unità lavorative per la gestione dell'impianto;
3. assumere una unità lavorativa, ogni otto unità lavorative assunte sul territorio pugliese, da scegliersi tra: L.P.U., L.S.U., iscritti nelle liste di mobilità, disoccupati con grado di invalidità maggiore o uguale al 46% (sempre che questi abbiano le caratteristiche necessarie a svolgere in sicurezza le mansioni richieste);
4. consentire l'accesso al cantiere dei funzionari tecnici della Regione – Settore Industria ed Industria Energetica – Ufficio Industria Energetica, incaricati di accertare lo stato di avanzamento dei lavori e la loro corrispondenza al progetto presentato e la regolare esecuzione, in presenza di tecnici delegati dal proponente, che è obbligato a richiesta a fornire informazioni e/o esibire i documenti.

Parte integrante dell'atto di impegno sono:

- a) il progetto definitivo dell'impianto da realizzare e delle opere accessorie necessarie per il suo regolare funzionamento, a valle delle eventuali rielaborazioni e/o modifiche apportate per tener conto di pareri e/o osservazioni avanzati nell'ambito della Conferenza dei servizi;
- b) una fidejussione bancaria e/o assicurativa che il proponente è tenuto a stipulare a favore della Regione Puglia – Assessorato allo Sviluppo Economico ed Innovazione Tecnologica, a garanzia degli obblighi assunti di inizio ed ultimazione dei lavori di costruzione entro i termini indicati, per un importo pari a € 10,00 per ogni kW della potenza elettrica complessivamente autorizzata, con possibilità di escussione a prima richiesta da parte della Regione qualora i lavori di costruzione dell'impianto non siano stati iniziati o completati entro i termini previsti, fatti salvi i ritardi dovuti a cause di forza maggiore o comunque indipendenti dal proponente.

Quindici giorni prima della data prevista per la firma dell'atto d'impegno il proponente deve provvedere:

1. alla stipula della fidejussione di cui al punto b) del precedente comma;
2. al versamento a favore della Regione Puglia, Assessorato allo Sviluppo Economico – Settore

Industria ed Industria Energetica, da effettuarsi sul c/c postale n. 60225323 con la causale "D.Lgs. 387/2003 – fase realizzativa – oneri per monitoraggio con relativa dotazione di antinfortunistica (D.Lgs. n. 626/94 e s.m.i.) e per l'accertamento della regolare esecuzione delle opere", di 500 € per ogni 1 MW di potenza elettrica nominale installata, nella fase di realizzazione dell'impianto.

La fidejussione di cui al precedente comma 3 punto b) non è dovuta nel caso di impianti installati in edifici e/o pertinenze recintate di edifici industriali di proprietà del proponente purché adibiti, all'atto del rilascio dell'autorizzazione unica, ad attività diverse dalla produzione di energia elettrica.

2.3.6 *Impegni del proponente nella fase di conduzione dell'impianto*

Contestualmente alla sigla dell'Atto d'Impegno di cui al precedente § 2.3.5, il proponente sottoscrive con il Comune o i Comuni interessati dall'intervento e con la Regione, una Convenzione attraverso la quale sono regolati i rapporti nella fase di conduzione dell'impianto, sino alla sua definitiva dismissione. In caso di cessione dell'impianto a terzi, questi assumono i medesimi obblighi previsti nell'atto d'impegno e nella convenzione.

Nella fase di conduzione dell'impianto il proponente deve impegnarsi a:

1. rendere disponibile l'impianto a visite periodiche da parte di un responsabile del Comune territorialmente interessato; scopo della visita è quello di accertare lo stato dei luoghi e dell'impianto nel suo complesso e segnalare agli Enti competenti, ogni pratica o anomalia connessa con la conduzione dell'impianto ritenuta potenzialmente dannosa per gli individui e per l'ambiente;
2. inviare al Comune interessato ed alla Regione (Settore Industria ed Industria Energetica e Settore Ecologia), con cadenza annuale, una documentazione attestante:
 - la produzione annua netta di energia elettrica immessa in rete;
 - la provenienza, la tipologia e i quantitativi di biomasse utilizzate come combustibili;
 - la durata di fermi prolungati dell'intero impianto;
 - lo stato di efficienza dei sistemi di abbattimento delle emissioni inquinanti, con segnalazione di eventuali disservizi e/o anomalie riscontrate e dei provvedimenti intrapresi per la loro eliminazione;
 - la descrizione di eventuali attività di manutenzione straordinaria e o di lavori di varia natura eseguiti nell'area dell'impianto;
 - la eventuale variazione della composizione societaria;
 - il numero di unità lavorative impiegate a tempo pieno per la conduzione dell'impianto;
 - l'eventuale cessazione o variazione di requisiti e/o prerogative posseduti dalla società esercente dell'impianto nell'ambito della legislazione sulla liberalizzazione del mercato elettrico e delle deliberazioni dell'Autorità per l'Energia elettrica ed il Gas (AEEG) in materia di incentivi agli impianti alimentati a FER.

Alla cessazione delle attività dell'impianto il proponente dovrà:

- a) comunicare al Comune interessato e alla Regione la data di definitiva cessazione delle attività;
- b) inoltrare alla Regione – Assessorato allo Sviluppo Economico ed Innovazione Tecnologica, Settore Industria ed Industria Energetica, Ufficio Industria Energetica – e Assessorato all'Ecologia, Settore Ecologia – ed al Comune interessato dall'intervento, non oltre un anno solare dalla data di cessazione delle attività, il piano dettagliato delle operazioni necessarie per la definitiva dismissione dell'impianto, con le indicazioni delle tipologie di smaltimento previste per i materiali e le attrezzature di cui è composto l'impianto, comprese le opere connesse ad infrastrutture indispensabili alla sua costruzione ed esercizio, secondo la normativa nazionale e regionale vigente all'atto della definitiva cessazione della produzione;

- c) ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto. A riguardo, gli uffici competenti del Comune interessato dall'intervento sono tenuti ad accertare che la completa dismissione dell'impianto avvenga nei due anni solari successivi alla data della comunicazione ufficiale di cessazione dell'attività dell'impianto medesimo.

Il proponente deve altresì impegnarsi a stipulare, 15 giorni prima della data prevista per la firma della convenzione, una fideiussione bancaria e/o assicurativa a favore del Comune (o dei Comuni) nel cui territorio l'impianto sarà realizzato, a garanzia dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi a seguito di dismissione dell'impianto, per un importo pari a € 5,00 per ciascun kW di potenza elettrica complessivamente autorizzata; tale importo dovrà essere aggiornato ogni otto anni dalla data di entrata in servizio dell'impianto nella misura dell'1.5% annuo.

Per gli impianti eolici on-shore, la convenzione tra il proponente e il Comune, oltre ad includere quanto prescritto ai precedenti commi 2 e 3, deve seguire le prescrizioni di cui al punto l) dell'art. 10 del Regolamento Regionale 4 ottobre 2006, n° 16, ovvero, nella fase transitoria di detto regolamento, le disposizioni di cui ai punti 5 e 6 dell'art. 14.

2.4 Impegni dell'Amministrazione regionale

Poiché è obiettivo della Regione quello di agevolare l'inserimento sul territorio di impianti di produzione di energia elettrica a fonti rinnovabili, la Regione stessa si impegna, nei limiti delle proprie competenze e della legislazione vigente, ad adoperarsi per la composizione di ogni possibile controversia che provochi un ritardo nella realizzazione dell'impianto.

Entro un mese dalla data di stipula dell'atto d'impegno con la Regione e della Convenzione con il Comune interessato, il Responsabile del procedimento provvede al rilascio dell'autorizzazione unica.

2.5 Opzione transitoria

La presente procedura si applica anche a tutti i progetti già presentati al Settore Industria ed Industria Energetica – Ufficio Industria Energetica dell'Assessorato allo Sviluppo Economico, tranne per la fase di cui al § 2.3.1 e, per le proprie competenze, al Settore Ecologia dell'Assessorato all'Ecologia, per i quali la procedura non sia ancora conclusa.